



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA TERRITORIO E AMBIENTE

IV SERVIZIO SERVIZI AMBIENTALI E PROTEZIONE CIVILE

Determinazione Dirigenziale n. 27 del 24/01/2019

Oggetto: PROROGA TECNICA, AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 11 DEL D.LGS. 50/2016, DEL CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA MECCANIZZATA E MANUALE DELLE STRADE E DELLE AREE PUBBLICHE E/O AD USO PUBBLICO, RACCOLTA E TRASPORTO ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI DIFFERENZIATI E INDIFFERENZIATI COMPRESI QUELLI ASSIMILATI ED ALTRI SERVIZI DI IGIENE PUBBLICA.

IL RESPONSABILE DI AREA

PREMESSO:

- che la L.R. n. 9 dell'8 aprile 2010 disciplina la L.R. 8/10/2010, n. 9, disciplina in Sicilia la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, prevedendo che all'interno di ciascun Ambito Territoriale Ottimale il servizio di gestione integrata dei rifiuti sia organizzato, affidato e disciplinato, sulla base di un Piano d'ambito, da una società consortile di capitali, denominata SRR (società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti);
- che l'art. 6, comma 1, della suddetta L.R. n. 9/2010, infatti, stabilisce che, per l'esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, i Comuni ricompresi in ciascun Ambito Territoriale Ottimale debbano costituire una SRR;
- che in esito alla delimitazione questo Ente appartiene all'ATO n. 15, denominato "Messina Area Metropolitana" ed ha provveduto, con deliberazione del Commissario ad acta n. 1 del 17/09/2012,

esecutiva ai sensi di legge, ad approvare lo Statuto e l'Atto Costitutivo della relativa SRR, ed ad autorizzare il legale rappresentante alla sottoscrizione dello stesso Atto Costitutivo;

- che la L.R. 9/01/2013, n. 3, modifica la suddetta L.R. 9/2010 con l'introduzione del comma 2 ter dell'art. 5, in cui si prevede che i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità

consentite dal D.L.vo 18/08/2000, n. 267, possano procedere autonomamente all'affidamento, all'organizzazione ed alla gestione del servizio spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, previa redazione di un "Piano d'intervento", con relativo capitolato d'oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d'Ambito ed approvato dall'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti;

- che con delibera di G.M. n. 48 del 14/11/2014, si è approvato il "Piano d'intervento" di cui all'art.5, comma 2 ter, della L.R. n. 9/2010;

- che con il D.D.G. n. 1313 del 10/08/2015 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dip.to Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti è stato approvato il suddetto Piano d'Intervento dell'ambito di raccolta ottimale (A.R.O.) coincidente con il Comune di Taormina;

- che a seguito dell'avvenuta approvazione del piano d'intervento dell'ARO da parte del competente Assessorato Regionale, è stato avviato il procedimento relativo alla procedura di evidenza pubblica al fine di individuare il soggetto affidatario del servizio di che trattasi;

- che, l'espletamento della gara d'appalto per l'individuazione del gestore dei servizi nell'ARO, così come disposto dall'art. 47 comma 20 della legge finanziaria regionale n. 5/2014 pubblicata sulla GURS in data 31 gennaio 2014 è di competenza dell'UREGA sezione provinciale di Messina;

- che, a seguito dell'emanazione dell'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 6/Rif/2016, i Comuni che avessero voluto affidare a terzi la gestione dei piani di intervento comunali avrebbero dovuto presentare tutti gli atti di gara all'UREGA entro il 15/07/2016;

- che, nelle more di predisporre la documentazione necessaria per l'espletamento della gara per la gestione dei servizi nell'ARO, il Comune di Taormina con Determinazione Dirigenziale della Funzione 5 - Area Ecologia n. 45 del 10/03/2016, R.G. n. 161 del 11/03/2016, stabiliva di procedere, mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. come recepito e modificato dalla L.R. n. 12/2011 e con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del citato decreto, all'affidamento del servizio di igiene ambientale del Comune di Taormina per nove mesi e per un importo a base d'asta di €. 2.333.747,57 oltre IVA al 10% pari ad € 233.374,75 per un totale di € 2.567.122,32;

- che, con Determina Dirigenziale n. 48 del 20/3/2017, l'appalto del servizio suddetto è stato aggiudicato, in via definitiva, all'impresa MOSEMA S.p.A. con sede in Via Avvocato Vito Reina, 6 - 95030 Mascalucia (CT) - P. IVA 03757640879 - C.F. 03189650876 che ha presentato l'offerta con il prezzo più basso, avendo offerto il ribasso del 24,99% sul prezzo a base d'asta di Euro

2.333.747,57 oltre IVA quindi per un importo al netto del ribasso di Euro 1.750.544 05. oltre IVA;

- che, solo a seguito della nota prot. n. 17294 del 12/04/2017 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità si è fatta luce sulla vigenza dell'Ordinanza n. 6/Rif/2016, chiarendo che i suoi effetti sono cessati in data 30/11/2016 e che, pertanto, le UREGA potevano procedere all'esperimento delle procedure di gara;
- che, immediatamente dopo tale sopra citata nota, l'Ufficio Tecnico Comunale si è attivato alla redazione degli atti di gara, da espletare ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo n° 50/2016, con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che tali atti di gara, così come il quadro economico di spesa, sono stati approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 20/03/2018;
- che l'UREGA di Messina, con nota prot. 120903 del 30/05/2018, ha restituito al Comune di Taormina gli atti di gara per l'indizione della procedura aperta per l'affidamento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno dell'ARO di Taormina "non ravvisando irregolarità o illegittimità degli stessi", fissando quale termine per il ricevimento delle offerte la data del 25/07/2018 e fissando l'apertura delle stesse per il 27/08/2018;
- che, per la gara di cui sopra, sono già state effettuate le pubblicazioni sulla G.U.U.E, sulla G.U.R.S., su due quotidiani a diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale, così come previsto per legge.

VISTA la nota prot. 001920 del 04/01/2019 pervenuta all'Ente in pari data al prot. n. 268 con la quale l'UREGA comunica che la riunione della Commissione giudicatrice in seduta aperta fissata per il 09/01/2019, verrà posticipata a data da destinarsi.

VISTA la deliberazione n. 34 del 9 marzo 2011 e il parere AG 33/2013 del 16 maggio 2013, con i quali l'ANAC ha affermato che la proroga (c.d. proroga tecnica) dei contratti "*è teorizzabile, in considerazione della necessità di evitare un blocco dell'azione amministrativa ed ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nei soli, limitati ed eccezionali, casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente*".

VISTA la comunicazione dell'ANAC del 11/05/2016 in merito alle "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, D.Lgs. n. 50 del 18.4.2016" nella quale è ribadito che la proroga tecnica è l'unica da ritenersi ammessa in quanto, proprio il comma 11 dell'articolo 106 del Nuovo Codice puntualizza, tra l'altro, che la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i

contratti in corso di esecuzione, nel caso in cui la modifica della durata sia prevista nel contratto e se la proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

VISTO che l'art. 3 del contratto di appalto prevede la clausola del rinnovo contrattuale.

VALUTATI i tempi presumibilmente lunghi per lo svolgimento della procedura, caratterizzata da numerosi adempimenti amministrativi.

RITENUTO che, nelle more dell'aggiudicazione definitiva della attivata procedura, sia necessario e imprescindibile dare continuità al servizio, al fine di garantire adeguati standard di igiene ambientale ed in considerazione della natura obbligatoria del servizio stesso.

CONSIDERATA, pertanto, per tutto quanto innanzi rappresentato, l'esigenza di disporre una proroga tecnica, per un periodo di un mese, del contratto stipulato con la MO.SE.MA. S.p.a., innanzi richiamata, alle medesime condizioni di cui al contratto di appalto stipulato il 19/09/2017.

VISTA la nota prot. n. 29651 del 17/12/2018, inoltrata alla predetta Ditta, ed il consenso già espresso dalla stessa, per le vie brevi, alla prosecuzione del rapporto contrattuale alle medesime condizioni previste nel sopracitato contratto.

CONSTATATO che la spesa supplementare, pari ad € 194.504,89 oltre IVA al 10% pari ad €. 19.450,49, per complessivi €. 213.955,38 troverà copertura alla Missione 9 Programma 905 Macroaggregato 1.3 Imp. 119/2019 del redigendo bilancio.

RICHIAMATO:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 di attuazione direttive UE nonché riordino della disciplina in materia di contratti pubblici;
- le norme vigenti in materia;
- la Legge Regionale n° 12 del 12.07.2011.

DETERMINA

La superiore premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI DISPORRE una proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, con le medesime condizioni economiche e di servizio del contratto stipulato il 19/09/2017 a seguito di procedura aperta ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come recepito e modificato dalla L.R. n. 12/2011 e con il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del predetto Decreto, con la ditta MO.SE.MA. S.p.a. con sede in Via Avvocato Vito Reina, 6 - 95030 Mascalucia (CT) P. IVA 03757640879 - C.F. 03189650876 – REA n. CT 201678, avente per oggetto il servizio di pulizia meccanizzata e manuale delle strade e delle aree pubbliche e/o ad uso pubblico, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati compresi quelli assimilati ad

altri servizi di igiene pubblica, per il mese di Febbraio 2019;

DI IMPUTARE la somma di € 194.504,89 oltre IVA al 10% pari ad €. 19.450,49, per complessivi €. 213.955,38 troverà copertura alla Missione 9 Programma 905 Macroaggregato 1.3 Impegno 119/2019 del redigendo bilancio, CIG: 7771508348.

DI CONFERMARE quale RUP del contratto l'Ing. Massimo Puglisi, Responsabile dell'Area Territorio-Ambiente del Comune di Taormina;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento:

alla Ragioneria Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza;

alla MO.SE.MA. S.p.A. con sede in Via Avvocato Vito Reina, 6 - 95030 Mascalucia (CT).

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale